



## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

**OGGETTO: DELIBERAZIONI N. 367 DEL 27.7.2022 E N. 177 DEL 05.04.2023, AVENTI AD OGGETTO "AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE RIGUARDANTE PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S. CROCE E CARLE" DI CUNEO. CIG Z7B374CABA". PROVVEDIMENTI.**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Commissario in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

### **IL COMMISSARIO – Dott. Livio TRANCHIDA**

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 04/04/2023)

Su conforme proposta del Direttore/Responsabile della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che in data 18 maggio 2022 è pervenuta una proposta di partenariato pubblico privato (PPP) finalizzata alla realizzazione del nuovo Ospedale unico dell'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle";
- considerato che la proposta concerne la realizzazione dell'edificio in questione e delle relative pertinenze, nonché la successiva gestione di servizi non sanitari di diversa tipologia, prevedendo un contributo economico in conto capitale da parte pubblica nonché un contratto pluriennale per la gestione dei servizi summenzionati;
- dato atto che alla luce delle indicazioni regionali, in particolare la DGR 17-547 del 22 novembre 2019, nonché la comunicazione 33656/2020 della Direzione Regionale Sanità e Welfare, è stato individuato un percorso *"per la valutazione e l'esame delle proposte in ambito sanitario di partenariato pubblico privato provenienti dalle Aziende regionali"*;
- dato atto che la suddetta proposta di partenariato pubblico privato finalizzata alla realizzazione del nuovo Ospedale unico dell'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" è stata trasmessa all'Assessorato alla Sanità in data 20 maggio 2022;
- considerato che, in attesa delle risultanze del percorso valutativo accennato, anche di carattere economico-finanziario, le eventuali azioni da intraprendere nell'attuale contesto

richiedono un'attività di studio che necessita di conoscenze legali specialistiche che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dell'Ente (dotato di un ufficio legale interno impegnato nella gestione del programma assicurativo regionale sia in sede stragiudiziale che giudiziale; nel contenzioso in materia di appalti pubblici e del personale; nella consulenza alla Direzione strategica e ai Servizi aziendali) e che la complessità, l'impatto economico-finanziario e, non ultimo la straordinarietà e la rilevanza degli aspetti giuridici della questione hanno dunque reso necessario rivolgersi ad un professionista esterno, esperto in materia;

- ricordato, a tale proposito, il contributo di ricerca dell'IRES 262/2018, del febbraio 2018, che evidenzia le numerose problematiche connesse all'adozione di percorsi di partenariato pubblico privato da parte degli Enti sanitari;

- ricordato che, ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett. h) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (recante la disciplina dei contratti esclusi nei settori ordinari nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, già prevista nell'abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016), le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici non si applicano agli appalti pubblici concernenti il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del medesimo articolo (cioè per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio o in arbitrato) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”*;

- lette le Linee Guida n. 12 ANAC che, tra l'altro, per quanto d'interesse, indicano come: *“l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art.17 (contratti esclusi)”*

*“la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario ...”*

*“l'affidamento diretto può inoltre ritenersi conforme ai principi di cui all'art.4 del Codice*

*dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”;*

- tenuto conto della novità e complessità della questione in oggetto, nonché del numero delle questioni giuridiche trattate e della molteplicità dei soggetti interlocutori dell'Azienda nella gestione della proposta di PPP pervenuta all'Azienda in data 18 maggio 2022 e nelle fasi propedeutiche all'eventuale dichiarazione di pubblico interesse dell'opera da parte della stazione appaltante, tenuto conto della vigente normativa nazionale, della DGR Piemonte 22/11/2019 n.17/547 *“Partenariati Pubblici Privati in ambito sanitario ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016. Primi indirizzi per le valutazioni di congruità in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria e alla coerenza con le politiche di programmazione della Regione Piemonte”*, nonché della Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 18/1/2022, n.193-974 *“Prima programmazione di indirizzo di carattere strategico generale di investimenti in edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri”*;

- considerato che la materia della costruzione del nuovo Ospedale di Cuneo a mezzo di partenariato pubblico privato si qualifica in tali termini per i seguenti motivi:

- novità della questione in ambito aziendale, trattandosi di procedure mai adottate dall'Azienda;
- complessità delle questioni giuridiche trattate, anche in relazione alle diverse posizioni dei numerosi soggetti istituzionali e privati portatori di interessi;
- impatto economico-finanziario conseguente alle decisioni assumende;

- considerato che i servizi legali di all'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;

- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, con cui è stato stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, tra cui quelle di consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento giudiziario, *“si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;

- dato atto che, in considerazione di quanto precede, con le deliberazioni n. 367 del 27.7.2022 e n. 177 del 05.04.2023, l'Azienda ha – rispettivamente – affidato al prof. avv. Vittorio BAROSIO, l'incarico di assistenza legale ai sensi dell'allora vigente art. 17, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e poi integrato la spesa impegnata in ragione di un adeguamento del preventivo che tenesse conto dell'attività da svolgere, per una spesa complessiva di Euro 18.000,00, oltre IVA e CPA;

- considerato che, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Elide AZZAN dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda, con DGR 31-6712 del 4.4.2023 è stato nominato Commissario dell'Azienda il dott. Livio TRANCHIDA, che ha rappresentato la necessità di revisione e ulteriore analisi degli atti riguardanti la realizzazione del nuovo Ospedale unico dell'Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle”;

- ribadita la necessità di confermare, in conseguenza di quanto esposto, il servizio di assistenza legale, anche al fine di valutare i profili relativi ad un possibile futuro contenzioso, che potrebbe configurarsi come propedeutico ad un potenziale successivo incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- considerato che con nota prot. 20446 del 05.06.2023 il prof. avv. Vittorio BAROSIO ha sottoposto all'Azienda un preventivo di spesa per la prosecuzione dell'incarico di consulenza legale stragiudiziale in ragione delle rinnovate esigenze aziendali sopra descritte pari a Euro 6.000,00 oltre IVA e CPA;
- dato atto che, sulla base di quanto precede, si ritiene necessario integrare la spesa impegnata con le deliberazioni n. 367 del 27 luglio 2022 e n. 177 del 05.04.2023 dell'importo di Euro 6.000,00, oltre IVA e CPA;
- tenuto conto dei parametri per la determinazione dei compensi di cui agli artt. 18 e seguenti del DM 55/2014, con riferimento anche al valore, l'urgenza, le caratteristiche, la difficoltà e l'importanza dell'opera da realizzare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e delle circostanze di fatto da trattare;
- dato atto che l'Azienda si riserva di affidare successivamente la rappresentanza in giudizio dell'Ente qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti;
- dato atto che l'affidamento in questione, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 36/2023, non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, *ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001*, per cui il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo della Sez. Reg. della Corte dei Conti *ex comma 173 art. 1 della Legge n. 26/2005 (Legge Finanziaria 2006)*;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.3, comma 1 quinquies del decreto legislativo 19/6/1999 n.229;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

## **DELIBERA**

- 1.di integrare l'impegno di spesa assunto con le deliberazioni n. 367 del 27 luglio 2022 e n. 177 del 05.04.2023 per Euro 6.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, da corrispondere al prof. avv. Vittorio BAROSIO, con studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, 120, cui è affidato l'incarico di assistenza legale stragiudiziale *ex art. 56, comma 1, lett. h), punto 2, del D.Lgs. 36/2023*;
- 2.di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari quindi ad Euro

7.612,80 (comprensivi di compensi, CPA al 4% e IVA al 22%), trova copertura nel budget di spesa assegnato alla S.C.I. Legale ed è riconducibile al conto economico n. 03.10.10.12 “Spese Legali” dell’esercizio finanziario 2023;

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l’urgenza di procedere.

**IL COMMISSARIO**  
**Dott. LIVIO TRANCHIDA**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.*

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott. GIANFRANCO CASSISSA**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.*

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Dr. GIUSEPPE COLETTA**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.*

**Sottoscrizione del proponente**  
**Il Direttore della**  
**STRUTTURA COMPLESSA**  
**INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE**  
**Dott. PIERO GIUSEPPE REINAUDO**

*Firmatario della proposta di delibera N.18/2023*